

BERGAMO PARCHEGGI S.p.A.

20122 MILANO – VIA CALDERON DE LA BARCA, 2 – Tel. +39 02.58328244 – Fax +39 02.58328221

Capitale Sociale Euro 1.600.000,00 interamente versato

Registro delle Imprese di Milano – Codice Fiscale e P.Iva 03273900963 – R.E.A. Milano nr. 1662522

Gara d'appalto a procedura ristretta per l'affidamento dei lavori di costruzione di un parcheggio pubblico interrato nella Città Alta di Bergamo, nell'area denominata "Parco della Rocca – Ex Faunistico" - CIG 6841716AA4 – CUP H17H16001330007

* * *

Verbale di gara - 2^a seduta riservata del 22 dicembre 2016

* * *

L'anno 2016, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 9:30, in Milano, presso gli uffici della Bergamo Parcheggi S.p.a., in Via Calderon de la Barca n. 2, è presente il dott. Giuseppe Ventre, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla gara in epigrafe, per l'esame e la verifica della documentazione pervenuta dagli operatori economici partecipanti alla procedura ristretta in oggetto, in fase di prequalifica, giusta mandato conferitogli in data 16.12.2016 dall'Amministratore Delegato della Bergamo Parcheggi S.p.a., sig. Johann Breiteneder.

È altresì presente l'arch. Claudio Finotto, referente della procedura per conto della Stazione appaltante, in qualità di segretario verbalizzante.

Il RUP apre la seduta e ricevuti i plichi dal custode arch. Finotto, riprende, per ciascun plico, l'attività di verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione presentata da ciascun concorrente, nonché l'attività di accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dal Bando di gara, procedendo dal punto in cui si era interrotto nella precedente seduta del 21 dicembre 2016 e secondo l'ordine cronologico di arrivo presso la sede della Stazione Appaltante.

Dalle ore 9:31 alle ore 10:24 vengono esaminati i documenti contenuti nel plico della costituenda **ATI Cividini Ingegneria e Costruzioni S.r.l. – Ipogeo S.r.l. – Enzo Pesenti S.r.l. – Burigo Italo S.r.l. – Nitrex S.r.l.** All'esito della disamina, e dopo un'attenta ed accurata lettura di tutta la documentazione presentata dalla Concorrente, il RUP rileva che le Imprese facenti parte della costituenda ATI non hanno dichiarato di possedere il requisito esperienziale di prequalificazione di cui alla lettera P3) della Sezione II.2.9 del Bando di gara, nella misura minima ivi indicata di € 45.000,00, richiesto dalla *lex specialis* anche come requisito speciale di partecipazione alla procedura di gara (cfr. Sezioni III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara, che rinviano alla Sezione II.2.9). Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 8 e 20 formulati in relazione al Bando di gara, ove si conferma il necessario possesso in capo al concorrente di tutti i requisiti di prequalifica ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e dell'accesso alla successiva fase ad inviti.

In particolare, le predette Imprese, nelle rispettive domande di partecipazione, hanno fatto rinvio alla dichiarazione circa il possesso del predetto requisito resa dalla Nitrex S.r.l., la quale, tuttavia, è stata identificata, nell'atto di impegno a costituire l'ATI, quale "*mandante cooptata per la categoria OSI*". Essa, pertanto, a norma dell'art. 92, co. 5, del D.P.R. n. 207/2010, non può concorrere al possesso dei requisiti di qualificazione, i quali devono essere invece già posseduti interamente dagli operatori che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo. D'altra parte, ferma restando la formale qualifica di "*mandante cooptata*" ad essa inequivocabilmente attribuita, si rileva comunque che la Nitrex S.r.l. non potrebbe legittimamente far parte della costituenda ATI in qualità di mandante in quanto la stessa non risulta in possesso dell'attestazione S.O.A. per la categoria di lavorazioni OS1, richiesta dal Bando di gara come requisito speciale di partecipazione alla

BERGAMO PARCHEGGI S.p.A.

procedura di gara e dallo stesso indicata come non subappaltabile (cfr. Sezioni II.2.4, III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara).

Il RUP rileva, quindi, che, con riferimento alla costituenda ATI, non sussiste nemmeno il necessario contestuale possesso della attestazione S.O.A. e del connesso requisito esperienziale di prequalificazione in capo alla medesima Impresa. Sul punto, si richiamano la risposta al quesito n. 5 formulato in relazione al Bando di gara, ove, al fine di soddisfare il requisito di prequalifica di cui alla lettera P3), si conferma che *“l’operatore economico titolare del requisito di esperienza dovrà anche essere in possesso dell’attestazione SOA OS1, in quanto la stazione appaltante presuppone che il soggetto esecutore degli abbattimenti rocciosi mediante preminaggi con microritardi sia, a monte, in possesso di tale requisito di qualificazione che lo legittima in concreto allo svolgimento dell’attività in caso di aggiudicazione in suo favore”*; nonché la risposta al quesito n. 9, ove si precisa che, in caso di ATI, *“l’operatore economico titolare del relativo requisito di esperienza dovrà anche essere in possesso della connessa attestazione SOA (e, segnatamente, per il P3 attestazione SOA OS1)”*. Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 14 e 21.

Né l’Impresa facente parte della costituenda ATI in possesso della predetta attestazione S.O.A. (la Enzo Pesenti S.r.l.) ha dichiarato di possedere il requisito esperienziale di cui alla lettera P3).

In ragione della mancanza del requisito di qualificazione di cui si è detto, il RUP dà atto della necessità di escludere la suindicata concorrente dalla procedura.

* * *

Dalle ore 10:25 alle ore 11:08 vengono esaminati i documenti contenuti nel plico della costituenda **ATI Impresa F.lli Rota Nodari S.p.A. – Edilmac dei F.lli Maccabelli S.r.l. – P.A.C. S.p.A. – Moosmair S.r.l. – Impresa CO.GE.B S.r.l.** All’esito della disamina, e dopo un’attenta ed accurata lettura di tutta la documentazione presentata dalla Concorrente, il RUP rileva che la documentazione risulta carente e/o irregolare sotto i seguenti aspetti:

- mancata presentazione della dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, di cui alle lettere a), b) e c) del punto 6 della domanda di partecipazione della Impresa F.lli Rota Nodari S.p.A., con riferimento ad alcuni soggetti titolari di cariche risultanti dal certificato di iscrizione alla CCAA di Bergamo presentato dalla società stessa;
- mancata presentazione della dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, di cui alle lettere a), b) e c) del punto 6 della domanda di partecipazione della Edilmac dei F.lli Maccabelli S.r.l., con riferimento ad alcuni soggetti titolari di cariche risultanti dal certificato di iscrizione alla CCAA di Bergamo presentato dalla società stessa.

Alla luce di tali rilievi, il RUP dà atto della necessità di inviare al citato concorrente una formale richiesta di regolarizzazione documentale in relazione alle carenze rilevate durante l’attività di verifica della documentazione presentata in fase di prequalifica; subordinando, quindi, al riscontro positivo di tale richiesta l’ammissione del Concorrente alla successiva fase della procedura.

* * *

Dalle ore 11:09 alle ore 12:15 vengono esaminati i documenti contenuti nel plico del costituendo **RTI Consorzio Integra Soc. Coop. – Kostruttiva S.c.p.A. – Basso S.p.A.** All’esito della disamina, e dopo un’attenta ed accurata lettura di tutta la documentazione presentata dal Concorrente, il RUP rileva che tutte e tre le Imprese componenti il costituendo RTI hanno dichiarato di non possedere il requisito esperienziale di prequalificazione di cui alla lettera P3) della Sezione II.2.9 del Bando di gara, in misura quantomeno uguale alla soglia minima ivi indicata di €

BERGAMO PARCHEGGI S.p.A.

45.000,00, avendo le medesime Imprese cancellato, nelle rispettive domande di partecipazione, la dichiarazione relativa al possesso del requisito in questione (cfr. punto 15, n. 3). Tale requisito è richiesto dalla *lex specialis* anche come requisito speciale di partecipazione alla procedura di gara (cfr. Sezioni III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara, che rinviano alla Sezione II.2.9). Sul punto si richiamano anche le risposte ai quesiti nn. 8 e 20 formulati in relazione al Bando di gara, ove si conferma il necessario possesso in capo al concorrente di tutti i requisiti di prequalifica ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e dell'accesso alla successiva fase ad inviti.

Il RUP rileva, inoltre, che la Kostruttiva S.c.p.A. ha dichiarato, nella propria domanda di partecipazione e nel DGUE, di aver risolto il contratto d'appalto rep. n. 1082 del 11.10.2005 relativo ai lavori di "*prolungamento della diga foranea dalla progressiva 490,00 metri alla progressiva 800,00 metri e realizzazione del molo di sottoflutto soffolto e delle opere interne di accosto e di arredo portuale*" in danno del Committente, Comune di Castellamare del Golfo, nonché la sussistenza di un successivo atto di risoluzione anticipata del medesimo contratto per grave inadempimento dell'Impresa, adottato dalla Regione Sicilia, avverso il quale è pendente un giudizio civile avanti al Tribunale di Palermo. Pur essendosi dato atto della contestazione della risoluzione, la dichiarazione impone comunque alla Stazione appaltante di accertare se la vicenda ha dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, al fine di valutare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (cfr. Linea Guida ANAC n. 6, approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1293 del 16 novembre 2016).

In ragione del profilo assorbente relativo al mancato possesso del requisito di qualificazione di cui si è detto, il RUP dà atto della necessità di escludere il suindicato concorrente dalla procedura, soprassedendo invece alla richiesta di integrazione documentale relativamente alla vicenda dichiarata dalla Kostruttiva S.c.p.A. ed alla valutazione di sussistenza della relativa causa di esclusione.


* * *

Dalle ore 12:16 alle ore 12:52 vengono esaminati i documenti contenuti nel plico della costituenda **ATI Cooperativa Edile Appennino S.c. a r.l. – Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A.**. All'esito della disamina, e dopo un'attenta ed accurata lettura di tutta la documentazione presentata dalla Concorrente, il RUP rileva che nessuna delle due Imprese che compongono la costituenda ATI ha dichiarato di possedere l'attestazione S.O.A. per la categoria di lavorazioni OS31, richiesta dal Bando di gara come requisito speciale di partecipazione alla procedura di gara e dallo stesso indicata come non subappaltabile (cfr. Sezioni II.2.4, III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara).

In ragione del mancato possesso dell'attestazione S.O.A. per la categoria OS31, il RUP dà atto della necessità di escludere la suindicata concorrente dalla procedura.

* * *

Dalle ore 12:53 alle ore 13:30 vengono esaminati i documenti contenuti nel plico della costituenda **ATI Collini Lavori S.p.A. – SEIK S.r.l.**. All'esito della disamina, e dopo un'attenta ed accurata lettura di tutta la documentazione presentata dalla Concorrente, il RUP rileva che la documentazione risulta carente e/o irregolare sotto il seguente aspetto: mancata presentazione della dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato alla capogruppo nelle forme di legge.



BERGAMO PARCHEGGI S.p.A.

Il RUP dà, pertanto, atto della necessità di inviare al citato concorrente una formale richiesta di regolarizzazione documentale in relazione alla carenza rilevata durante l'attività di verifica della documentazione presentata in fase di prequalifica; subordinando, quindi, al riscontro positivo di tale richiesta l'ammissione del Concorrente alla successiva fase della procedura.

* * *

Il RUP sospende i lavori dalle ore 13:30 alle ore 14:30 e nomina custode dei plichi l'arch. Finotto.

* * *

Alle 14:31, acquisiti i plichi dal custode, il RUP continua la disamina.

Dalle ore 14:32 alle ore 15:39 vengono esaminati i documenti contenuti nel plico della costituenda **ATI Italiana Costruzioni S.p.A. – Trevi S.p.A. – Impresa F.lli Grossi S.r.l.** All'esito della disamina, e dopo un'attenta ed accurata lettura di tutta la documentazione presentata dalla Concorrente, il RUP rileva che tutte e tre le Imprese componenti la costituenda ATI hanno dichiarato di non possedere il requisito esperienziale di prequalificazione di cui alla lettera P4) della Sezione II.2.9 del Bando di gara, in misura quantomeno uguale alla soglia minima ivi indicata di € 600.000,00, avendo le medesime Imprese cancellato, nelle rispettive domande di partecipazione, la dichiarazione relativa al possesso del requisito in questione (cfr. punto 15, n. 4). Tale requisito è richiesto dalla *lex specialis* anche come requisito speciale di partecipazione alla procedura di gara (cfr. Sezioni III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara, che rinviano alla Sezione II.2.9). Si vedano anche le risposte ai quesiti nn. 8 e 20 formulati in relazione al Bando di gara, ove si conferma il necessario possesso in capo al concorrente di tutti i requisiti di prequalifica ai fini della presentazione della domanda di partecipazione e dell'accesso alla successiva fase ad inviti.

Il RUP rileva, inoltre, che nessuna delle Imprese che compongono l'ATI ha dichiarato di possedere l'attestazione S.O.A. per la categoria di lavorazioni OS31, richiesta dal Bando di gara come requisito speciale di partecipazione alla procedura di gara e dallo stesso indicata come non subappaltabile (cfr. Sezioni II.2.4, III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara).

Infine, si rileva che la costituenda ATI non ha dichiarato di possedere, nel suo complesso, l'attestazione S.O.A. per la categoria di lavorazioni OS1, con classifica adeguata all'importo delle lavorazioni da eseguire (pari almeno alla classifica III-bis), richiesta dal Bando di gara come requisito speciale di partecipazione alla procedura di gara e dallo stesso indicata come non subappaltabile (cfr. Sezioni II.2.4, III.1.1, III.1.2 e III.1.3 del Bando di gara). In particolare, la sola Impresa F.lli Grossi S.r.l. risulta in possesso della attestazione S.O.A. per la categoria OS1, nella classifica II.

Il RUP rileva, sotto altro profilo, che la Italiana Costruzioni S.p.A. ha dichiarato, nella propria domanda di partecipazione e nel DGUE, la sussistenza, a carico del dr. Luca Navarra, cessato dalla carica di Vice Presidente del CdA della Società in data 15 marzo 2016, di una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (sentenza n. 479/2016) pronunciata dal Tribunale di Oristano in data 12 ottobre 2016, non definitiva, per il reato – tra gli altri – di cui all'art. 353 c.p.. Tale provvedimento assume rilevanza ai fini della valutazione di eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (cfr. Linea Guida ANAC n. 6, approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1293 del 16 novembre 2016).

BERGAMO PARCHEGGI S.p.A.

Inoltre, la Trevi S.p.A. ha dichiarato, nella propria domanda di partecipazione e nel DGUE, la sussistenza a carico dell'Impresa di un'annotazione nel Casellario informatico presso l'ANAC in merito alla risoluzione del contratto d'appalto rep. 2828 del 11.12.2011 in danno del Committente, Ministero della Difesa, relativamente ai lavori di "*risanamento banchine presso Marinarsen Taranto*", e che in merito alla legittimità della risoluzione è in corso un giudizio civile avanti al Tribunale di Roma. Pur essendosi dato atto della contestazione della risoluzione, la dichiarazione impone comunque alla Stazione appaltante di accertare se la vicenda ha dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, al fine di valutare l'eventuale sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 (cfr. Linea Guida ANAC n. 6, approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1293 del 16 novembre 2016).

In ragione del profilo assorbente relativo al mancato possesso dei requisiti di qualificazione di cui si è detto, il RUP dà atto della necessità di escludere la suindicata concorrente dalla procedura, soprassedendo invece alla acquisizione del provvedimento giudiziale dichiarato dalla Italiana Costruzioni S.p.A. ed alla richiesta di integrazione documentale relativamente all'annotazione dichiarata dalla Trevi S.p.A. e, quindi, alla valutazione della rilevanza ostativa degli specifici comportamenti posti in essere ai fini della partecipazione alla procedura.

* * *

Dalle ore 15:40 alle ore 16:27 vengono esaminati i documenti contenuti nel plico del costituendo **RTI Itinera S.p.A. – Cimolai Technology S.p.A.**. All'esito della disamina, e dopo un'attenta ed accurata lettura di tutta la documentazione presentata dal Concorrente, il RUP rileva che la documentazione risulta carente e/o irregolare sotto i seguenti aspetti:

- mancata presentazione della dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, di cui alla lettera a) del punto 6 della domanda di partecipazione della Itinera S.p.A., con riferimento ai soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, compresi i cessati, della società ABC Costruzioni S.p.A., impresa incorporata da Itinera S.p.A. nell'anno antecedente la pubblicazione del Bando di gara, come risulta dalla visura camerale ordinaria della CCIAA di Alessandria presentata dalla Itinera S.p.A. stessa;

- mancata presentazione della dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, di cui alle lettere a), b) e c) del punto 6 della domanda di partecipazione della Cimolai Technology S.p.A., con riferimento ai soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80, D.Lgs. 50/2016, compresi i cessati, della società Lorenzo Holding S.r.l., socia di maggioranza della Cimolai Technology S.p.A., come risulta dalla domanda di partecipazione nonché dalla visura camerale ordinaria della CCIAA di Padova presentate dalla Cimolai Technology S.p.A. stessa.

Il RUP dà, pertanto, atto della necessità di inviare al citato concorrente una formale richiesta di regolarizzazione documentale in relazione alle carenze rilevate durante l'attività di verifica della documentazione presentata in fase di prequalifica; subordinando, quindi, al riscontro positivo di tale richiesta l'ammissione del Concorrente alla successiva fase della procedura.

* * *

A questo punto il RUP dà atto che è terminato l'esame della documentazione amministrativa contenuta nei plichi pervenuti dai Concorrenti e che, in base alle relative risultanze, verranno predisposte ed inviate le richieste di regolarizzazione documentale ai concorrenti ammessi con riserva, mentre per tutti gli altri concorrenti verranno comunicati i provvedimenti di esclusione.




BERGAMO PARCHEGGI S.p.A.

Contestualmente, il RUP dà atto che i plichi dei Concorrenti, nella loro integrità, rimarranno conservati in un locale chiuso a chiave presso la sede della Stazione Appaltante e nomina custode degli stessi l'arch. Finotto.

La seconda seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 16:30.

Milano, 22 dicembre 2016



Il RUP - dott. Giuseppe Ventre

Il Segretario verbalizzante – arch. Claudio Finotto

